

ano

Comune di RADICOFANI

Provincia di SIENA

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 11 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE

Data 11/2/1999

L'anno millenovecentonovant anove, il giorno undici del mese di febbraio
 alle ore 21, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
 Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
 norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	
CASUBALDO ALEANDRIA		SI			Presenti
Cortini Bruno		SI			
CRESTINI CLAUDIA		SI			
COSTA GIOVANNI			SI		
FOA' UGO		SI			
INNOCENTI SIRIANA		SI			
GUERRI GIOVANNI		SI			
GIODANO GIUSEPPE		SI			
MAGRINI MASSIMO			SI		
PUCCI ENRICA			SI		
PUGGIONINU PIETRO ISIDORO			SI		

Assegnati n. 12
 In carica n. 11

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 6
 Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 - Presiede il Signor BONSIGNORI ANDREA nella sua qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario Comunale Signor DR. ROBERTO DOTTORI La seduta è PUBBLICA
 - Nominati scrutatori i Signori:
 il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

CONSIDERATO che il Comune di Radicofani deve approvare un regolamento per la disciplina delle entrate, anche non tributarie ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ai sensi dell'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997;

VISTO il Decreto legge 26.1.1999 n.8 recante "Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici" che prevede il termine di scadenza per l'approvazione dei regolamenti fino al 31 marzo 1999;

VISTO il regolamento per la disciplina delle entrate appositamente predisposto e composto di n.28 articoli, allegato alla presente;

UDITO l'intervento esplicativo da parte del Sindaco;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il regolamento per la disciplina delle entrate comunali così come allegato alla presente per farne parte integrante e composto di n.28 articoli..

presente verbale, salva l'ulterior

ua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come

Il Segretario Comunale
DR. ROBERTO DOTTORI
Roberto Dottori

IL PRESIDENTE
EA BONSIGNORI
Fred. Inf.


Il Consigliere Anziano

16 FEB 1999

ella suesesa deliberazione, al se
Pretorio comunale per quindici
oggi stesso viene inviata al com;

47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione al-
secutivi.

ano regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.).



Il Segretario Comunale
Roberto Dottori

Il sottoscritto Segretario comunale

ti d'ufficio,

ATTESTA

16 FEB 1999

la presente deliberazione:
stata affissa all'Albo Pretorio com:
senza reclami.

quindici giorni consecutivi: dal..... al.....

- divenuta esecutiva il giorno.....
- decorsi 20 giorni dalla ricezione
- dell'atto (Art. 46, comma 1);
- dei chiarimenti o elementi in:
- senza che sia stata comunicata
- avendo il Co.Re.Co. comunicato

del Co.Re.Co.:

giudizio richiesti (Art. 46, comma 4):
di provvedimento di annullamento.
re riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale
Roberto Dottori

430
ff.
militare

COMUNE DI RADICOFANI
Provincia di Siena

REGOLAMENTO GENERALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione consiliare n° 11 del 11/2/99;

COMUNE di RADICOFANI
PROVINCIA DI SIENA

Pubblicato all' Albo Pretorio di questo Co-
mune dal 16-4-99
al 16-5-99

Il Messo Comunale
[Signature]

TITOLO PRIMO : PARTE GENERALE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali, anche non tributarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 2. Regolamenti sulle singole entrate.

1. Il comune può adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.L.vo 446 del 1997 entro il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione un apposito regolamento della singola entrata, che avrà efficacia dal partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. I regolamenti sopra indicati potranno prevedere agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni con il solo limite del rispetto delle leggi vigenti. Sino all'emanazione dei regolamenti sopra indicati restano in vigore i regolamenti delle singole entrate ove non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 3. Responsabile dell'imposta

Ad ogni entrata, tributarie e non, è preposto un Responsabile del Servizio, che cura tutte le operazioni relative all'istruttoria al controllo ed alla verifica delle attività inerenti all'entrata, ivi compresa l'apposizione del visto di esecutività sul ruolo, la determinazione dell'entità delle sanzioni e le attribuzioni in merito all'accertamento con adesione.

Art. 4 Applicazione delle sanzioni e criterio del favor rei

1. Nell'ambito delle norme di cui al presente regolamento il Responsabile del Tributo applica le sanzioni previste dalla legge, determinandole tra il minimo ed il massimo, alla luce degli elementi dettati dal legislatore e dei sotto riportati articoli.

2. Il Responsabile del Tributo nell'applicare le sanzioni dovrà tenere conto di quanto previsto dalle norme vigenti e degli indirizzi in materia di sanzioni che il presente regolamento stabilisce, applicando comunque la norma più favorevole tra l'attuale ed il precedente regime sanzionatorio.

TITOLO SECONDO : APPLICAZIONE E IRRORAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5 Oggetto del titolo

1. Il presente titolo definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate del Comune, sopra individuate all'articolo 1, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, e per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme regolamentari del Comune.

Art. 6. Autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, e per le violazioni riferite a società, associazioni od enti si farà riferimento alle persone fisiche che ne sono autrici, ove commesse dopo il 1° aprile 1998. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità alle norme del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni..

Art. 7. Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione e, salva previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

2. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. A tal fine si dovrà tener conto della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti.

Art. 8. Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalità del trasgressore;
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore;

2. La gravità della violazione è desunta:

- a) dall'entità del tributo dovuto e non versato, ed in tal caso si potrà avere la seguente applicazione:
 - 1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad $\frac{1}{3}$ dell'importo dovuto;
 - 2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad $\frac{1}{3}$ ed inferiore a $\frac{2}{3}$ dell'importo dovuto;
 - 3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a $\frac{2}{3}$ dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo.

La graduazione della sanzione ora indicata è applicata anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto per il caso di ravvedimento operoso relativo ad una violazione consistente nell'omissione della presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a trenta giorni.

b) dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto, ed in tal caso si potrà avere la seguente applicazione:

- 1) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento dell'ufficio comunale;
- 2) nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta di $\frac{1}{5}$, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione al atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

- a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;
- b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di $\frac{1}{5}$ del suo ammontare, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

4. La personalità del trasgressore è desunta dai suoi precedenti fiscali e dagli atti risultanti all'Ufficio Tributi. Per ciò che attiene le entrate ICI e TARSU, il contribuente che omette ambedue le denunce verrà sanzionato nella misura massima, mentre il contribuente che ha omesso una sola delle due denunce verrà sanzionato nella misura

minima. La sanzione è inoltre applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.

5. La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che risultano essere in almeno una delle seguenti condizioni economiche-sociali :

1. reddito imponibile ai fini fiscali dell'intero nucleo familiare inferiore a £. 15.000.000;
2. componente di nucleo familiare composto da 5 o più persone;
3. autore di età superiore a sessantacinque anni;
4. autori con familiari portatori di handicap e/o fruitori di programma socio assistenziale o terapeutico.

6. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge e nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzione, quest'ultima è determinata nella misura minima.

8. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di 1/5 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita, o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. Tale norma non si applica in caso di contestazione relativa a più annualità ove questa avvenga in occasione di una verifica straordinaria unica, seppur articolata in diverse fasi di accertamento e contestazione.

9. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta dal Responsabile del Tributo a tale misura (triplo del tributo).

Art. 9. Concorso di violazioni e Illecito Continuato.

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di un quarto chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.

2. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata della metà, e la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 10. Contestazione delle sanzioni

1. Il Comune invia l'atto di contestazione delle sanzioni che contiene l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

2. In caso di autori o soggetti obbligati in solido la notifica o l'invio dell'atto di contestazione ad uno degli obbligati protrae il termine entro il quale comunicare agli altri obbligati l'atto di contestazione di un anno.

3. Il trasgressore, entro 60 giorni dalla notificazione, al fine di evitare che il Comune provveda definitivamente alla riscossione di quanto accertato senza ulteriore avviso, possono alternativamente:

1. I procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, salvo i casi in cui le sanzioni siano state già iscritte a ruolo, possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.

2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.

TITOLO TERZO: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21. Oggetto del titolo

1. Il presente titolo disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della L. 27.12.1997, n° 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n° 218, prevedendo inoltre fattispecie riduttive delle sanzioni, ai sensi dell'art. 3, comma 133, lett. 1), della L. 23.12.1996, n° 662.

2. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune ed il procedimento si avvia d'ufficio o per iniziativa del contribuente.

Art. 22. Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente titolo è applicabile per le tutte entrate tributarie di competenza del Comune (Ici, Iciap, Tosap e Tarsu) e per ogni altra entrata del Comune anche di natura non tributaria.

2. L'accertamento con adesione può essere applicato:

- a) qualora la quantificazione dell'obbligazione tributaria od extra-tributaria risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente;
- b) per le entrate tributarie, nei casi di mancato pagamento del tributo, omessa presentazione della denuncia, errori od omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n° 472, e successive modificazioni.

3. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lett. a) del precedente comma, è accertata dall'ufficio comunale competente ed indicata nell'atto di adesione, con l'eventuale supporto dell'ufficio che gestisce il servizio. L'imposta dovuta è determinata in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti applicativi, senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni, mentre il contraddittorio è limitato alla definizione della sanzione.

5. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n° 472, e successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

Art. 23. Iniziativa diretta dell'ufficio comunale

1. Per le attività oggetto di attività, l'ufficio comunale invia al contribuente a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo in base alla legislazione vigente, un invito a comparire che deve contenere l'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie fondante l'obbligazione tributaria od extra-tributaria, ed un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio. Esso ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire, ed il rifiuto o la non presentazione non comporta l'irrogazione di alcuna sanzione ed è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Art. 24. Iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:
 - a) in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro il termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto;
 - b) in presenza di atti impositivi notificati - o di cui, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza - per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale. In tal caso il Comune entro 15 gg. dalla presentazione dell'istanza formula l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto.
2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione di una richiesta scritta in carta libera, che produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo sia quelli inerenti il pagamento del tributo o dell'entrata extra-tributaria, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. L'iniziativa del contribuente è preclusa qualora il comune lo abbia già invitato a concordare, per la fattispecie in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.

Art. 25. Contraddittorio con il contribuente

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in contraddittorio con il Responsabile dell'ufficio, che preliminarmente procede alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione dell'istituto, e verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente, e di esso viene redatto un verbale sintetico sulle motivazioni e sulla documentazione prodotta dal contribuente.

Art. 26. Atto di adesione e conseguenze.

1. Nel caso in cui il contribuente ed il comune pervengano ad un accordo sull'oggetto del contraddittorio viene redatto un apposito atto di adesione che deve contenere:
 - a) l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrazione delle condizioni per la sua applicazione, nonché l'importo dichiarato dal contribuente, proposto dal comune in base alla relazione dell'ufficio competente, e definito in contraddittorio;
 - b) la liquidazione del tributo o dell'entrata extra-tributaria dovuta, con i relativi interessi e le sanzioni applicate, i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.
2. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto oggetto del procedimento di accertamento, e l'accertamento con esso definito non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune. E' ammessa un'ulteriore attività di accertamento solo dinanzi a nuovi elementi, sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo definito.

Art. 27. Versamento dell'importo definito

1. Il versamento delle somme dovute perfeziona l'accertamento con adesione e deve essere eseguito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di accordo, con le modalità indicate nell'atto di adesione e l'attestazione dell'avvenuto versamento deve essere presentata all'ufficio entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente ed il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto impositivo, semprechè non sia decorso il termine previsto dalla legge.

Art. 28. Pagamento rateale

1. L'ufficio comunale competente può consentire il pagamento dell'importo definito in due rate di eguale importo da versare: la prima entro 30 giorni e la seconda entro tre mesi a far data dalla redazione dell'atto di adesione, senza interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle condizioni indicate al terzo comma. In caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati si avrà la decadenza dal beneficio e l'obbligo di pagare il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale dell'imposta deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) reddito imponibile ai fini fiscali dell'intero nucleo familiare inferiore a £. 15.000.000;
- b) componente di nucleo familiare composto da 5 o più persone;
- c) autore di età superiore a sessantacinque anni;
- d) autori con familiari portatori di handicap e/o fruitori di programma socio assistenziale o terapeutico.

VIOLAZIONE

SANZIONE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Omesso o Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3.75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni
Omessa o Tardiva presentazione della Denuncia	100% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000. se la presentazione avviene entro 30 giorni. 120% del tributo con un minimo di L. 100.0000 se la presentazione avviene entro 90 giorni
Denuncia infedele	50% del tributo dovuto
Errore Formale	L. 100.000
Mancata esibizione di atti e documenti ovvero Mancata restituzione di questionari entro il Termine richiesto, al pari della loro mancata od Infedele compilazioe	L. 200.000

I.C.I.A.P. IMPOSTA COMUNALE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

Omesso o Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3.75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni
Omessa o Tardiva presentazione della Denuncia	200% dell'imposta dovuta con un minimo di L. 100.000
Denuncia infedele	75% del tributo dovuto
Errore Formale	L. 100.000
Mancata esibizione di atti e documenti ovvero Mancata restituzione di questionari entro il Termine richiesto, al pari della loro mancata od Infedele compilazioe	L. 200.000

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Omesso o Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3.75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni
Omessa o Tardiva presentazione della Denuncia	200% dell'imposta dovuta con un minimo di L. 100.000
Denuncia infedele	75% del tributo dovuto
Errore Formale	L. 100.000
Mancata esibizione di atti e documenti ovvero Mancata restituzione di questionari entro il Termine richiesto, al pari della loro mancata od Infedele compilazioe	L. 200.000

T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Omesso o Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3.75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni
Omessa o Tardiva presentazione della Denuncia	200% dell'imposta dovuta con un minimo di L. 100.000
Denuncia infedele	75% della tassa dovuta
Errore Formale	L. 100.000
Mancata esibizione di atti e documenti ovvero Mancata restituzione di questionari entro il Termine richiesto, al pari della loro mancata od Infedele compilazioe	L. 200.000

R.S.U. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Omesso o Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3.75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni
Omessa o Tardiva presentazione della Denuncia	100% dell'imposta dovuta con un minimo di L. 100.000
Denuncia infedele	50% della tassa dovuta
Errore Formale	L. 100.000
Mancata esibizione di atti e documenti ovvero Mancata restituzione di questionari entro il Termine richiesto, al pari della loro mancata od Infedele compilazioe	L. 200.000